

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S. (delibera G.C. nº 296 del 18.7.2019)

PIANI ATTUATIVI DEI BACINI ESTRATTIVI DELLE ALPI APUANE Scheda 15 del PIT adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 11 Giugno 2019 (art. 113 e 114 della L.R. 2014 n° 65 e PIT - PPR Allegato V)

PARERE MOTIVATO

(art. 26 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.)

AUTORITÀ PROCEDENTE Comune di Carrara – Consiglio Comunale

AUTORITÀ PROPONENTE Comune di Carrara - Settore Urbanistica e SUAP

AUTORITÀ COMPETENTE Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

Carrara, 5 agosto 2020



Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S. (delibera G.C. nº 296 del 18.7.2019)

Il giorno cinque agosto duemilaventi, alle ore 9,00, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS, in qualità di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica, come composta ai sensi della delibera della Giunta Comunale n° 296 del 18 luglio 2019, regolarmente convocata con nota del suo Coordinatore del giorno quattro agosto duemilaventi, con il seguente Ordine del Giorno: P.A.B.E. Scheda 15. Determinazioni conclusive relative al parere motivato, sua verifica e sottoscrizione".

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione VAS:

- Ing. Cesare Marchetti coordinatore Nucleo Tecnico di Valutazione
- Ing. Giuseppe Marrani componente Nucleo Tecnico di Valutazione
- D.ssa Laura Oberti componente Nucleo Tecnico di Valutazione.

---0---

L'Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nucleo Tecnico di Valutazione VAS,

VISTA la Direttiva 2001/42/CEE del Consiglio Europeo del 27/06/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21/07/1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n° 65 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015 n° 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";

VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (citato come PIT - PPR), approvato con delibera del Consiglio Regionale Toscano n° 37 del 27/03/2015, che disciplina la tutela del paesaggio mediante obiettivi, direttive, indirizzi e prescrizioni anche per quanto riguarda l'attività estrattiva all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane;



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 11/06/2019 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 114 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n° 65, il progetto dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane (citato come P.A.B.E. – Scheda 15) relativo alla scheda 15 del PIT – PPR, Bacini di Carrara: Torano – Miseglia - Colonnata, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di incidenza;

PREMESSO che:

- il Dirigente del Settore Urbanistica SUAP, con nota prot. n° 54400 del 17/07/2019 ha trasmesso al Coordinatore del Nucleo V.A.S. la richiesta di attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 25 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.;
- il Dirigente del Settore Urbanistica SUAP ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carrara, nell'apposita sezione dedicata agli Strumenti Urbanistici all'indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/pagina2500_P.A.B.E.-scheda-15-bacini-di-torano-miseglia-e-colonnata.html, la delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 11/06/2019 e gli elaborati di progetto dei P.A.B.E., ed ha comunicato in pari data ai componenti del Nucleo V.A.S. il link per la visione e consultazione del Rapporto Ambientale e dei relativi elaborati grafico-normativi del progetto di cui trattasi;
- il progetto dei P.A.B.E. in questione è sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera a) della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i., a procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il progetto dei P.A.B.E. in questione è stato illustrato ai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione VAS, dal dirigente del Settore Urbanistica e SUAP, arch. Michele Bengasi Fiorini, e dal Responsabile del Procedimento arch. Nicoletta Migliorini, tecnico del Settore Urbanistica e SUAP, in data 18/09/2019;

DATO ATTO che con nota prot. n° 54400/2019 del 17/07/2019 il Settore Urbanistica e SUAP ha informato i seguenti Soggetti competenti in materia ambientale che il progetto dei P.A.B.E., il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Carrara, e che copia della documentazione è altresì depositata presso la Segreteria Generale del Comune di Carrara, la Segreteria dell'Autorità Competente e presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara:

- 1. Regione Toscana
- 2. Provincia di Massa Carrara
- 3. Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
- 4. Comune di Massa
- 5. Comune di Sarzana
- 6. Comune di Fosdinovo
- 7. Comune di Luni
- 8. Comune di Fivizzano
- 9. IRPET Istituto Regionale di Programmazione Economica
- 10. Genio Civile Toscana Nord
- 11. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Lucca e Massa Carrara;
- 12. Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana
- 13. ARPAT Direzione Regionale di Firenze
- 14. ARPAT Dipartimento provinciale di Massa Carrara



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

- 15. Azienda USL Toscana Nord Ovest
- 16. GAIA spa
- 17. Consorzio di Bonifica Toscana Nord
- 18. ATO Toscana Costa Rifiuti
- 19. Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale
- 20. Autorità Portuale
- 21. Camera di Commercio Massa Carrara
- 22. Toscana Energia spa
- 23. ANAS
- 24. Associazione Industriali Massa Carrara
- 25. CNA Massa Carrara
- 26. Confartigianato di Massa Carrara
- 27. Lega Coop. Toscana
- 28. Associazione Direttori e Progettisti di Cava
- 29. Legambiente Carrara
- 30. CAI Carrara
- 31. CAI Commissioni regionali TAM
- 32. FAI Fondo per l'Ambiente Italiano
- 33. Italia Nostra
- 34. WWF Toscana
- 35. CGIL Massa
- 36. FENEAL UIL Massa
- 37. FILCA Cisl
- 38. Società Speleologica Toscana
- 39. IMM Carrara Spa
- 40. Consorzio Zona Industriale

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., è stato pubblicato sul BURT n° 29 del 17/07/2019 l'avviso che contestualmente informava:

- dell'adozione del progetto dei P.A.B.E. e del deposito dei documenti presso i competenti uffici comunali (Segreteria Generale, la Segreteria Autorità Competente presso il Settore Servizi Ambientali/Marmo e presso il Settore Urbanistica e SUAP e sul sito web del Comune di Carrara;
- della possibilità di consultazione dei documenti relativi alla valutazione ambientale strategica (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica) presso i competenti uffici comunali e sul sito web dell'ente nel termine di 60 giorni di legge;

CONSIDERATO che successivamente alla conclusione del periodo di acquisizione delle osservazioni l'Autorità proponente ha trasmesso a questa Autorità Competente i seguenti contributi, allegati al presente parere per farne parte integrante, da considerare nell'ambito del procedimento di VAS:

- Toscana Energia spa (prot. 56660 del 25/07/2019);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione (prot. 67208 del 17/09/2019);



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore VIA/VAS/Opere Pubbliche di interesse strategico regionale (prot. 67214 del 17/09/2019);
- ARPAT AREA VASTA COSTA Dipartimento di Massa Carrara Settore Supporto Tecnico (prot. 67238 del 17/09/2019);
- Comune di Massa Settore Ambiente/Suap/Mobilità/Servizi alla Collettività/Servizi Demografici (prot. 67212 del 17/09/2019);
- GAIA spa (prot. 70288 del 12.09.2019)

CONSIDERATO altresì:

- che in data 23/09/2019 il Settore Urbanistica e SUAP ha inviato a questa Autorità Competente le

seguenti osservazioni al progetto dei P.A.B.E. pervenute da Soggetti interessati:

The occervation at pro-	getto del P.A.D.E. pervendte da Soggetti interessat	1.
RIFERIMENTO OSSERVAZIONE	DITTA	CAVA
Osservazione 17	Guadagni Aldo	
Prot. 66570 del 13/09/2019	MARMO CANALONI SRL	Cava 136
Osservazione 18	Guadagni Aldo	Cava 136
Prot. 66572 del 13/09/2019	MARMO CANALONI SRL	
Osservazione 20	Guadagni Aldo	Cava 131
Prot. 66580 del 13/09/2019	MARMO CANALONI SRL	
Osservazione 21	Guadagni Aldo	Cava 131
Prot. 66585 del 13/09/2019	MARMO CANALONI SRL	
Osservazione 22	Guadagni Aldo	Cava 132
Prot. 66590 del 13/09/2019	MARMO CANALONI SRL	
Osservazione 23	Guadagni Aldo	C 122
Prot. 66594 del 13/09/2019	MARMO CANALONI SRL	Cava 132
Osservazione 34	Lazzareschi Vittorio	C 155
Prot. 66749 del 16/09/2019	CAVE LAZZARESCHI SAS	Cava 155



Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S. (delibera G.C. nº 296 del 18.7.2019)

Osservazione 35	Lazzareschi Vittorio	0 155
Prot. 66752 del 16/09/2019	CAVE LAZZARESCHI SAS	Cava 155
Osservazione 36	Lazzareschi Vittorio	0 455
Prot. 66753 del 16/09/2019	CAVE LAZZARESCHI SAS	Cava 155
Osservazione 64	Guadagni Aldo	viabilità Cava 131
Prot. 66846 del 16/09/2019	MARMO CANALONI SRL	Cava 132 Cava 136
Osservazione 93	Profeti Maurizio	
Prot. 66967 del 16/09/2019	COOP. CAVATORI LORANO soc. coop.	Cava 22
Osservazione 94	Vanelli Carlo	
Prot. 66969 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 95	Vanelli Carlo	
Prot. 66974 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 96	Vanelli Carlo	
Prot. 66977 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 96 bis	Vanelli Carlo	C 102
Prot. 68574 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 97	Vanelli Carlo	0 10-
Prot. 66982 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 98	Vanelli Carlo	0 100
Prot. 66985 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S. (delibera G.C. nº 296 del 18.7.2019)

Osservazione 99	Vanelli Carlo	
Prot. 66988 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 100	Vanelli Carlo	
Prot. 66992 del 16/09/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102

- che in data 04/06/2020 il Settore Urbanistica e SUAP ha inviato a questa Autorità Competente le seguenti osservazioni al progetto dei P.A.B.E. pervenute da Soggetti interessati:

RIFERIMENTO OSSERVAZIONE	DITTA	CAVA
Osservazione 24	Vittorio Imperiali	
Prot. 66599 del 13/09/2019	C.M.M. SRL	Cava 61
Osservazione 38	Fabrizio Santucci	0 44
Prot. 66761 del 16/09/2019	SANTUCCI GRANITI SRL	Cava 41
Osservazione 54	Carla Conserva	
Prot. 66815 del 16/09/2019	DANTE CONSERVA MARMI SRL	Cava 41

- che in data 18/06/2020 il Settore Urbanistica e SUAP ha inviato a questa Autorità Competente le seguenti osservazioni al progetto dei P.A.B.E. pervenute da Soggetti interessati:

RIFERIMENTO OSSERVAZIONE	DITTA	CAVA
Osservazione 83 Prot. 66929 del 16/9/2019	DANTE CONSERVA MARMI SRL	Cava 60
Osservazione 116	Vanelli Carlo	Cava 102
Prot. 67129 del 16/9/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

Osservazione 117	Vanelli Carlo	
Prot. 67131 del 16/9/2019	GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 118	V 11: C 1	
Prot. 67134 del 16/9/2019	Vanelli Carlo GEMIGNANI E VANELLI MARMI SRL	Cava 102
Osservazione 126	Guadagni Aldo	
Prot. 67205 del 16/9/2019	MARMO CANALONI SRL	Cava 64

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e dell'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, onde concludere la fase della consultazione in materia di VAS, l'Autorità Competente svolge le attività tecnico-istruttorie e valuta tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, esprimendo il proprio parere motivato;

PRESO ATTO che il Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS ha proceduto all'esame della documentazione pervenuta, alla discussione dei propri aspetti di interesse e competenza, ed a sviluppare la conseguente istruttoria tecnico – amministrativa, nelle riunioni tenute nei giorni 23/07/2019, 18/09/2019, 17/10/2019, 25/10/2019, 6/11/2019, 10/03/2020, 16/03/2020, 17/06/2020, 24/06/2020, 10/07/2020, 14/07/2020, 21/07/2020, 23/07/2020, 28/07/2020, 31/07/2020, 4/08/2020;

CONSIDERATO che questa Autorità Compente ha ritenuto di coinvolgere nelle proprie attività istruttorie, nel rispetto dell'art. 5, comma 2, del Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione della VAS, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 26 del 24/01/2014, la U.O. Strade/Giardini del Settore Opere Pubbliche – Patrimonio con richiesta di predisporre una relazione illustrativa delle valutazioni si competenza circa i contenuti del progetto dei P.A.B.E.;

DATO ATTO che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo istruttorio da parte della U.O. Strade/Giardini del Settore Opere Pubbliche/Patrimonio del Comune di Carrara,

DATO ATTO che:

nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE è stata definita la "Rete Natura 2000" come l'insieme dei territori protetti costituito da siti di particolare pregio naturalistico, che costituisce



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano,

- in attuazione delle Direttive europee e della normativa nazionale di recepimento (DPR 8 settembre 1997 n° 357 e Decreto MATTM 17/10/2007), la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 6 aprile 2000 n° 56 (abrogata e sostituita dalla Legge Regionale 19 marzo 2015 n° 30) e specifiche misure di conservazione mediante l'approvazione di diverse deliberazioni della Giunta Regionale,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE, ogni piano/programma/progetto/intervento che possa anche potenzialmente o indirettamente avere incidenze significative su *habitat* e specie che caratterizzano un "Sito Natura 2000" deve essere oggetto del procedimento di Valutazione di Incidenza, e che l'Autorità competente ad esprimersi in merito è costituita dall'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

DATO ATTO che il Quadro Valutativo del progetto dei P.A.B.E. contiene anche l'elaborato "Studio di Incidenza", redatto con riferimento al Titolo III, Capo IV della Legge Regionale 19 marzo 2015 n° 30 con i criteri, gli obiettivi ed i contenuti minimi di cui all'art. 89 della Legge medesima, qualificato con i contenuti dell'allegato G del DPR 8 settembre 1997 n° 357 ed in conformità alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) della Legge suddetta, specificatamente al fine di valutare, data la prossimità/contiguità dei confini dei bacini estrattivi con siti della "Rete Natura 2000" (ZSC "M. Borla – Rocca di Tenerano" (IT5110008), ZSC "M. Sagro" (IT5110006) e ZPS "Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi Apuane" (IT5120015)), le pressioni e gli eventuali impatti, anche se indiretti e temporalmente limitati, generati dalle attività estrattive sugli habitat e le specie presenti all'interno ed all'esterno dei "Siti Natura 2000",

CONSIDERATO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha rilasciato la propria Pronuncia di Valutazione di Incidenza n° 4 del 24 luglio 2020 ai sensi ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 19 marzo 2015 n° 30, trasmessa a questa Autorità competente con prot. n° 40125 del 27/07/2020:

"1. la norma contenuta all'art. 8, comma 4, delle NTA, secondo cui "Per l'area epigea delle cave esistenti ricomprese nelle predette fasce di tutela ZPS dovrà essere predisposto apposito studio finalizzato ad un progetto di riqualificazione ambientale, coerentemente con la disciplina del PIT/PPR prioritariamente rivolto alla tutela della biodiversità", per quanto valutata positivamente, si ritiene debba essere maggiormente definita individuando i soggetti che predispongono l'apposito studio e il progetto di riqualificazione ambientale e che lo realizzano, nonché i tempi e le condizioni entro cui tali studi e progetti devono essere predisposti e realizzati e che cosa comporta la loro eventuale mancata predisposizione e realizzazione; 2. nella norma contenuta all'art. 8, comma 4, delle NTA, secondo cui nella Zona di tutela delle ZPS/ZSC "è consentita esclusivamente l'escavazione in sotterranea con ingresso esterno alla fascia di rispetto stessa fermo restando gli ingressi esistenti o autorizzati, nonché le relative infrastrutture strettamente necessarie al loro accesso..." si ritiene che debba essere precisato che sono fatte salve le opere esistenti ed autorizzate e non semplicemente quelle esistenti, nel caso queste fossero prive di legittimazione; 3. la norma contenuta all'art. 29, delle NTA, secondo cui "...sono da mantenere eventuali aree depresse allagate anche solo stagionalmente presenti nell'area in disponibilità che non siano più



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

funzionali per l'attività stessa. Qualora si renda necessario il riutilizzo o la modifica dei suoli, è necessario ricorrere a un parere di tecnico specializzato per poter procedere salvaguardando eventuali specie di valore conservazionistico che si siano insediate" per quanto valutata positivamente, si ritiene debba essere maggiormente definita riconducendola alla realizzazione di un censimento delle aree umide presenti, seguito da un successivo piano di gestione e monitoraggio in cui siano individuate le aree suscettibili di tutela e conservazione. Si ritiene inoltre che la norma debba prevedere l'individuazione del soggetto tenuto a realizzare il censimento e il monitoraggio; 4. nei documenti del P.A.B.E., in relazione alla realizzazione dei progetti di ripristino si fa spesso e correttamente riferimento all'utilizzo di specie vegetali autoctone. Considerato che il reperimento di specie autoctone risulta spesso difficoltoso per la mancanza di vivai specificatamente dedicati a tali coltivazioni, si raccomanda, vista anche l'estensione del bacino interessato dal P.A.B.E. e l'alto numero delle cave presenti e dei connessi progetti di ripristino ambientale, di ricercare efficaci forme e modalità di reperimento, anche in consorzio con altri comuni apuani, al fine di rendere realmente possibile, e non semplicemente confinata sulla carta, la realizzazione di progetti di recupero ambientale con l'utilizzo di specie vegetali autoctone",

in merito alla quale questa Autorità competente illustra le proprie valutazioni, con condizioni e prescrizioni alle quali l'Autorità proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente,

CONSIDERATO che l'attività tecnico - istruttoria di questa Autorità Competente relativamente alle precisazioni, obiezioni, osservazioni e richieste pervenuti dai Soggetti interessati è riassunta nel documento "Esame delle Osservazioni", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ove vengono elencate tutte le osservazioni pervenute e indicate le valutazioni di competenza;

RITENUTO pertanto di non ritenere pertinenti, per le motivazioni riportate nell'allegato "Esame delle Osservazioni", le seguenti osservazioni:

- Osservazioni n. 17, n. 18, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 34, n. 35, n. 36, n. 64, n. 93, n. 98, n. 99, n. 100, n. 83, n. 116, n. 117, n. 118, n. 126, n. 24 punto 4, n. 38, n. 54, n. 83;

RITENUTO che le seguenti osservazioni non apportino nuovi elementi conoscitivi tali da condurre ad una diversa valutazione del Rapporto Ambientale:

- Osservazioni n. 94, n. 95, n. 96 bis, n. 96 bis, n. 97;

ESAMINATI i documenti prodotti dall'Autorità proponente:

- il progetto dei P.A.B.E. in esame;
- il Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.;
- la Sintesi non tecnica;

ESAMINATI i contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in materia ambientale, custoditi anche agli atti d'ufficio del Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS, allegati al presente parere per farne parte integrante e che sono stati considerati nello svolgimento dell'attività tecnico - istruttoria finalizzata all'espressione del parere motivato;



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

CONSIDERATO che:

- l'art. 26 della LR n. 10/2010 stabilisce che, al fine di concludere la fase di consultazione, l'Autorità competente in materia di VAS svolge le attività tecnico-istruttorie valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni e contributi pervenuti ed esprime il proprio parere motivato che può contenere anche proposte di miglioramento del Piano in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi;
- l'art. 73ter, comma 3, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 stabilisce che l'Autorità competente in materia di VAS esprime il proprio parere motivato ai sensi dell'art. 26 della Legge stessa, previa acquisizione della valutazione effettuata dall'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, individuata nell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, e pertanto il procedimento è stato sospeso nei termini in attesa dell'acquisizione della Valutazione suddetta;

ESAMINATI i contributi pervenuti dagli Enti in premessa indicati, considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti le considerazioni ambientali, in merito ai quali questa Autorità competente illustra le proprie valutazioni:

1. <u>Contributo istruttorio di ARPAT</u>

Fermo restando che questo Nucleo Tecnico di Valutazione VAS potrebbe condividere in generale il contenuto di alcune delle osservazioni del contributo istruttorio in termini generali, si deve tuttavia operare distinzioni tra le osservazioni che riguardano la sfera delle scelte progettuali, comunque attinenti all'Amministrazione Comunale e che quindi fanno parte del normale dibattito politico promosso da una Pubblica Amministrazione, e quelle che riguardano invece questo procedimento di VAS. A tale proposito si deve innanzitutto rilevare che le attività di escavazione e le modifiche della quantità di escavazione previsti dai P.A.B.E. in oggetto sono conformi al Piano Regionale Cave sovraordinato; pertanto, relativamente alla tempistica del piano di monitoraggio previsto dai P.A.B.E. dopo cinque anni, il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS ritiene di concordare con ARPAT, proponendo che venga effettuato il primo report di monitoraggio dopo due anni dall'adozione del P.A.B.E. in oggetto ed il successivo dopo ulteriori 3 anni. Si ritiene di proporre che gli indicatori vengano popolati su base annuale e vengano introdotti indicatori economici riguardanti le ricadute economico-sociali dell'attività estrattiva.

2. <u>Contributo istruttorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest</u>

L'Azienda USL ritiene le azioni previste e declinate nelle N.T.A. della proposta di P.A.B.E. congrue. Relativamente all'obiettivo "Proteggere il sistema delle acque superficiali e sotterranee", il tempo previsto al comma 6 dell'art. 27 in cinque anni per l'adeguamento alle prescrizioni sulle modalità di taglio (senza utilizzo di acqua o con modeste quantità) per le attività già autorizzate ricadenti nelle Aree A3, il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS ritiene ragionevole l'intervallo temporale di cinque anni proposto dai P.A.B.E. per la sostituzione delle tecnologie di taglio, considerato che le suddette N.T.A. prevedono comunque forme di tutela delle acque sotterranee e superficiali. Il passaggio dal taglio ad acqua al taglio senza utilizzo di acqua o con modeste quantità richiede necessità di tempo per la sperimentazione della nuova tecnologia al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché ricercare il giusto equilibrio allo scopo di limitare l'emissione delle polveri in atmosfera.

Per quanto riguarda gli indicatori di monitoraggio proposti nel Rapporto Ambientale il suddetto Soggetto Competente ritiene gli indicatori individuati pertinenti ma in alcuni casi non in grado di misurare gli effetti scaturiti dall'applicazione del Piano, pertanto, il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS concorda ritenendo opportuno che il piano di monitoraggio venga dotato di "obiettivi misurabili"



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

(riduzione in percentuale, trend in riduzione, ecc...) e di tale adeguamento dovrà esserne dato riscontro nel Documento di Sintesi.

3. <u>Contributo istruttorio Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA VAS</u> Il Settore della Regione Toscana ritiene che il P.A.B.E. avrebbe potuto fornire un criterio specifico al fine di definire la conclusione del ciclo produttivo di cava oltre il quale la medesima non può più essere riattivata. Conseguentemente la Valutazione Ambientale sarebbe stata meglio orientata, distinguendo gli impatti secondo le diverse previsioni: riattivazione, riattivazione con ampliamento, riqualificazione ai fini naturalistici, riqualificazione a fini turistici ecc... Il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS osserva che le N.T.A. prevedono interventi specifici in tal senso, come l'istituzione delle zone di tutela delle ZPS e le zone di margine, tenendo sempre conto che l'area su cui il P.A.B.E. agisce è un'area estrattiva, di carattere industriale, specificatamente individuata dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS concorda altresì con la considerazione che la proposta di Piano (art. 33 N.T.A.) dovrebbe tenere in maggiore considerazione le problematiche di interferenza con il paesaggio ipogeo e con la circolazione sotterranea.

Relativamente alla gestione dei depositi non sottoposti a tutela, il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS ritiene che queste problematiche costituiscano aspetti attinenti propriamente il progetto di coltivazione e che, corrispondentemente, in occasione dell'istruttoria tecnico – amministrativa finalizzata al rilascio della relativa autorizzazione debbano essere valutati da parte degli Enti competenti, sottolineando comunque che le N.T.A. (art. 42) prevedono specifiche disposizioni per la gestione dei detriti di cava. Il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS infine, condivide assolutamente che gli esiti del monitoraggio dovranno essere pubblicizzati e resi disponibili a chiunque e sul sito web del Comune di Carrara in apposita sezione a questo dedicata, come disposto dall'art. 29, comma 5, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10.

4. <u>Contributo istruttorio di Toscana Energia spa.</u>

La Società ha comunicato che la propria rete di distribuzione non è presente nel Comune di Carrara. Non viene quindi fornito alcun principio di cooperazione;

5. <u>Contributo istruttorio del Comune di Massa</u>

Il Comune di Massa evidenzia la necessità che il progetto dei P.A.B.E. contenga maggiori attenzioni, prescrizioni ed indicazioni riguardo alla gestione delle acque di lavorazione, integrando le norme adottate con una disciplina più stringente a tutela dell'ambiente e, in particolare, delle risorse destinate all'approvvigionamento idropotabile. A tale proposito l'Autorità competente rileva l'esistenza già attuale nel progetto dei P.A.B.E. della previsione di vincoli e prescrizioni relative alle attività estrattive situate in prossimità delle sorgenti, dedotti a seguito di specifici studi e graduati proporzionalmente alla distanza dalle sorgenti stesse dai siti di coltivazione, come riportato all'art. 27 delle N.T.A.

6. <u>Contributo istruttorio GAIA spa</u>

Il Soggetto Competente in materia Ambientale evidenzia che i piani dei bacini estrattivi debbano riservare un'attenzione particolare alla tutela delle risorse captate a scopo idropotabile. Suggerisce di eseguire accurati ed approfonditi studi idrogeologici, al fine di escludere possibili interferenze tra le aree di cava e le sorgenti idropotabili prossime ai bacini estrattivi. A tale proposito l'Autorità competente rileva l'esistenza già attuale nel progetto dei P.A.B.E. della previsione di vincoli e prescrizioni relative alle attività estrattive situate in prossimità delle sorgenti, dedotti a seguito di specifici studi e graduati proporzionalmente alla distanza dalle sorgenti stesse dai siti di coltivazione, come riportato all'art. 27 delle N.T.A.



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

CONSIDERATO che l'Autorità competente adotta il provvedimento motivato di cui all'art. 26 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i. entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo nel caso di specie da quanto previsto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18 e dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n° 23 relativamente all'emergenza COVID-19;

DATO ATTO che con nota prot. n° 85091 del 27/11/2019 il Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS ha evidenziato all'Autorità proponente che, a quella data, non risultava trasmesso (per il completamento e la definitiva espressione del parere motivato) il documento "Valutazione di Incidenza", prescritto dall'art. 73ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e, al contempo, che a decorrere dalla stessa data erano di fatto sospesi i termini previsti dall'art. 26, comma 1, della Legge suddetta per l'espressione del citato parere motivato;

CONSIDERATO, pertanto, che per effetto della sospensione del procedimento, il termine prescritto dall'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 per l'espressione del parere motivato è stato procrastinato al giorno 13/08/2020;

CONSIDERATO che:

- il parere motivato sul Rapporto Ambientale, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 26 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10, è finalizzato alla sua valutazione e verifica, con eventuali revisioni del Rapporto Ambientale di cui all'art 24 della medesima legge.
- il parere motivato può contenere, tra l'altro, proposte di miglioramento del Piano in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi a cui provvede l'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente,

DATO ATTO che questa Autorità competente ha valutato:

- il Rapporto Ambientale,
- la Sintesi non tecnica,
- gli elaborati progettuali del P.A.B.E.,
- i contributi forniti dagli Enti competenti;

RILEVATO che dall'attività istruttoria effettuata prendendo in esame i contenuti del Rapporto Ambientale che accompagna la proposta dei Piani sottoposti a VAS, e relativa Sintesi non Tecnica, secondo i contenuti di cui all'Allegato 2 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i. si è evidenziato quanto di seguito riportato:

1. "Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma del rapporto con altri pertinenti piani o programmi" (Legge Regionale 10/2010 - All. 2 lettera a)

Il Rapporto ambientale si apre con una descrizione dettagliata delle politiche che costituiscono le linee strutturali dei P.A.B.E. L'analisi di coerenza esterna è stata svolta verificando la compatibilità, l'integrazione, la pertinenza ed il raccordo degli obiettivi dei P.A.B.E. rispetto alle linee generali dei Pianti Territoriali, approfondendo le analisi dei Piani e Programmi Urbanistici sovraordinati e dei Piani e dei Programmi Territoriali e Settoriali, allo scopo di accertare se le azioni previste per i bacini estrattivi siano coerenti con gli obiettivi dei Piani stessi.



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

In particolare è stata dettagliatamente analizzata la correlazione con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT - PPR). I P.A.B.E. si rapportano con le politiche e gli indirizzi del PIT - PPR finalizzati a garantire la trasposizione delle strategie programmatorie a livello territoriale e quindi interagenti anche con la programmazione economica delineata dai P.A.B.E. quale strumento strategico di attuazione del PRC. La correlazione fra PIT - PPR e P.A.B.E., esplicitate nel Rapporto Ambientale, è strettissima e mostra le relazioni esistenti fra gli assi dei P.A.B.E. e i meta obiettivi del PIT – PPR, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa e Carrara (PTC), dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (nonostante il fatto che i bacini estrattivi siano esterni al perimetro dell'area Parco e non inseriti nelle Zone Contigue di Cava, ma a motivo della competenza dell'Ente Parco in quanto gestore dei Siti Natura 2000 che in minima parte si sovrappongono al perimetro dei bacini, o sono a questi contigui), del Piano Strutturale del Comune di Carrara (PS, in quanto i bacini estrattivi appartengono al "Sistema territoriale dell'alta collina e montagna"), del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Carrara (RU, che disciplina l'area dei bacini estrattivi come "Zona D3 bacino estrattivo"), del Piano Operativo Comunale di Carrara (POC, in fase di elaborazione), del Piano Regionale di Sviluppo (PRS, che definisce le politiche regionali ed indica strategie economiche, sociali, culturali, territoriali ed ambientali), del Piano Regionale delle Attività estrattive di Recupero delle Aree Escavate e di riutilizzo dei residui Recuperabili (PRAER, relativo agli indirizzi per l'attività di pianificazione in materia di cave, di recupero delle aree dismesse o abbandonate, di gestione dei materiali) e del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE), del Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER, strumento per la programmazione regionale in materia ambientale ed energetica), del Piano Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati (PRB, strumento per la programmazione delle politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di gestione dei siti inquinati), del Piano di Tutela della Acque (PTA, strumento per la tutela regionale delle acque), del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino regionale Toscana Nord (PAI, che analizza e disciplina le trasformazioni territoriali con riferimento alla pericolosità geologica ed idraulica), del Piano di Gestione delle Acque, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA, che sostanzialmente contiene indicazioni per organizzare il sistema di allerta ed allarme per il rischio idraulico ai fini della Protezione Civile), del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e dell'Ambiente (PRQA, che ha finalità di programmazione per raggiungere livelli di qualità dell'aria e dell'ambiente che non comportino rischi per la salute umana), del Piano straordinario per la sicurezza nella Lavorazione del Marmo (che stabilisce modalità e forme di controllo per la riduzione del rischio, prevede l'elaborazione delle procedure di lavoro e le misure di prevenzione, disciplina la vigilanza sui luoghi di lavoro), del Piano Comunale di Classificazione Acustica, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali, dl Piano Generale del Traffico Urbano.

2. "Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri" (Legge Regionale 10/2010 – All. 2 lettere b, c, d, e)

Il Rapporto Ambientale contiene una descrizione dettagliata degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e delle componenti socio-economiche che possono essere interessate dall'attuazione del piano in esame esprimendo anche i possibili scenari evolutivi. L'analisi di contesto è stata realizzata tenendo conto dei dati regionali disponibili, pubblicati dalla Regione Toscana e da ARPAT nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente. Il ragionamento cruciale che è stato compiuto è quello sulla



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

sostenibilità del modello di sviluppo, da intendersi nel senso più ampio ossia sostenibilità ambientale, ma anche economica, politica e sociale. Da tutto questo è emerso anche il tema delle discontinuità possibili e degli scenari alternativi a quello tendenziale. Il Rapporto Ambientale contiene una trattazione completa dei principali elementi relativi alle aree di rilevanza ambientale regionali definite all'interno della pianificazione e della programmazione regionale, quali ad esempio aree protette e aree Siti Natura 2000, aree sensibili e zone vulnerabili, zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria, aree di vincolo storico-artistico, archeologico e paesaggistico, ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale. Il Proponente del Piano dichiara che i P.A.B.E. sono sottoposti a Valutazione di Incidenza poiché implica un coinvolgimento diretto delle aree ZSC e ZPS nella loro attuazione, e le presenza di possibili interferenze con tali zone, sottolineando che dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi, interni ed esterni, suscettibili di produrre effetti diretti od indiretti sui Siti Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione degli stessi. Il Rapporto Ambientale contiene un'illustrazione dettagliata degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale; l'analisi di questi ha consentito di definire un quadro di riferimento degli obiettivi generali e specifici di protezione ambientale utilizzati anche come riferimento per svolgere l'analisi degli effetti attesi: tutela dell'ambiente e della salute, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione rifiuti, contenimento delle superfici modificate, tutela della risorsa idrica e riduzione del consumo idrico, salvaguardia della natura e della biodiversità, salvaguardia delle acque e riduzione del rischio sismico, salvaguardia, tutela e riqualificazione dei beni Storici, Archeologici Paesaggistici e del Patrimonio Culturale. Si riscontra che è stata approfondita anche la parte inerente alla componente paesaggistica e del patrimonio culturale prendendo come riferimento la Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 nº 42 e s.m.i.).

3. "Possibili impatti significativi sull'ambiente" (Legge Regionale 10/2010 - All. 2 lettera f)

Il Rapporto Ambientale affronta il problema di definire gli impatti determinati dall'attività estrattiva che interessano potenzialmente l'ambiente fisico, la biologia vegetale e animale, la qualità dell'aria, le attività antropiche, gli aspetti sociali, sia singolarmente che cumulativamente, anche allo scopo di predisporre un corretto piano di monitoraggio al fine di comprendere se gli effetti saranno reversibili o irreversibili. L'analisi degli impatti parte dalla verifica degli effetti determinati dalle previsioni dei P.A.B.E. rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati dal Rapporto Ambientale e corrispondentemente vi sono individuate misure di mitigazione. Nel dettaglio sono stati considerati i seguenti effetti (l'elencazione è, di necessità, estremamente sintetica: per il dettaglio si deve rinviare all'esame del Rapporto Ambientale). Acqua. L'analisi degli effetti determinati dai P.A.B.E. sulla risorsa acqua tiene in considerazione le criticità rilevate allo stato attuale, allo scopo di verificare se le previsioni determinino ulteriori pressioni/impatti sia in senso negativo che positivo, anche in senso cumulativo e/o sinergico sulle stesse. Per la tutela quantitativa della risorsa idrica, necessaria per il taglio del materiale lapideo i P.A.B.E. privilegiano il ricorso a modalità di taglio a secco o comunque a modalità di taglio anche innovative e sperimentali che riducano le quantità di acqua utilizzate.

Acque per i corpi idrici superficiali. Le pressioni ambientali derivanti dall'esercizio di attività di cava non devono produrre deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati. La non corretta regimazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti può determinare un incremento del trasporto solido per trascinamento, in sospensione e in soluzione, verso il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo; in relazione alla pendenza del versante, alla vicinanza tra i rilievi e il fondovalle, il deflusso diventa molto rapido e gli impluvi e i corpi idrici recettori hanno un regime



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

marcatamente torrentizio I P.A.B.E. disciplinano la materia con particolare riguarda per quanto riguarda le strade di arroccamento e, per quelle comuni a più cave, l'obbligo di redazione di progetti di asfaltatura e regimazione delle acque dilavanti la viabilità entro un anno dall'approvazione dei P.A.B.E. stessi.

Acque per i corpi idrici sotterranei e protezione delle sorgenti. Vista la complessità del sistema carsico, la vastità dell'area di alimentazione e la presenza di numerosi siti estrattivi che possono costituire fonte di inquinamento, gli effetti cumulativi e sinergici, nel caso di una scorretta gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di lavorazione, possono risultare significativi. Il sistema carsico, nella sua parte geologicamente più recente, ospita falde idriche che alimentano importanti sorgenti; la presenza del carsismo conferisce agli acquiferi un'elevata vulnerabilità. I potenziali effetti negativi sono legati a possibili infiltrazioni di "marmettola" (i sedimenti che risultano dal taglio mischiati ad acqua) o di sostanze inquinanti accidentalmente presenti nei piazzali di cava (ad esempio derivanti da macchinari o mezzi), sia attraverso le fessurazioni e fratturazioni sia veicolati da una non corretta gestione delle acque meteoriche e di lavorazione. Ovviamente risultano particolarmente vulnerabili le sorgenti poste a valle del bacino estrattivo e captate per uso idropotabile. Il Piano, nelle tavole di quadro progettuale, individua quindi aree alle quali corrispondono norme specifiche: oltre alle prescrizioni previste dalla normativa sopracitata, è vietata l'apertura o la prosecuzione di qualsiasi attività estrattiva nonché la previsione di ambiti produttivi a servizio dell'escavazione. Sono fatte salve le attività di messa in sicurezza e ripristino ambientale ai sensi della Legge Regionale 25 marzo 2015 nº 35 (è prevista la possibilità di eseguire necessarie opere di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cave inattive). Le modalità alternative di taglio dovranno esser valutate e approvate dalle Autorità competenti al momento del rilascio dell'autorizzazione (congiuntamente ad ARPAT ed Azienda USL) e saranno sottoposte a una fase sperimentale della durata di almeno un anno che ne dimostri l'efficacia.

<u>Aria.</u> Allo stato attuale le criticità rilevate sulla componente in esame sono relative alla disponibilità dei dati e al sollevamento e diffusione di polveri nelle operazioni di escavazione e lavorazione, nel trasporto dei materiali, il traffico dei mezzi generato.

Suolo e sottosuolo. L'analisi degli effetti determinati dai P.A.B.E. sulla risorsa suolo/sottosuolo valuta il consumo di suolo determinato dalle attività estrattive preesistenti e dalla presenza di infrastrutture, la distribuzione delle aree artificiali a cielo aperto per bacino allo scopo di ricondurre il consumo di suolo ai quantitativi sostenibili, l'estensione dei ravaneti e la loro caratterizzazione per bacino, con l'obiettivo di ridurre le situazioni di degrado e di pericolosità soprattutto nelle aree a pericolosità geologica elevata. Particolare attenzione è lo sforzo di ricondurre il consumo di suolo ai quantitativi sostenibili mediante la sua riduzione, richiamando i quantitativi sostenibili proposti dai P.A.B.E. per ciascun bacino estrattivo. In tal senso i P.A.B.E. pongono dei condizionamenti, in alcuni casi stringenti, all'attività estrattiva al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio economica, richiamando la normativa relativa all'attività estrattiva del marmo tesa al raggiungimento della massima resa della cava (cioè il rapporto tra l'estrazione lorda e i grezzi selezionati, che rappresenta uno dei fattori fondamentali per l'attività produttiva, e che la proposta di PRC individua in almeno il 25% in attesa di uno specifico studio da approvare entro trentasei mesi dell'approvazione dei P.A.B.E.) ed al riutilizzo degli sfridi privilegiando gli usi di maggior pregio

Qualità dei suoli. Trattandosi di attività produttive che comportano l'utilizzo di macchinari e mezzi meccanici, il Rapporto Ambientale considera il rischio di gravi sversamenti di sostanze inquinanti nel suolo e nel sottosuolo. I P.A.B.E. non permettono l'esercizio di nuove attività estrattive e/o varianti



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

per quelle esistenti nelle aree perimetrate SIN/SIR di Massa e Carrara ove in contrasto con la vigente normativa di settore.

Sono stati analizzati i ravaneti al fine di distinguere quelli che svolgono un'importante funzione di compensazione idraulica - e quindi da tutelare - da quelli a rischio geologico. L'asportazione dei ravaneti è quindi prioritariamente rivolta alla messa in sicurezza del territorio e risponde anche all'esigenza di riqualificazione ambientale e morfologica. Si precisa che i P.A.B.E. tutelano quei sistemi di deflusso che, seppur anomali, contribuiscono al rallentamento del corso delle acque verso valle e quindi alla riduzione del rischio idraulico: per questo sono individuati, oltre ad alcune cave a pozzo esistenti, anche alcuni ravaneti da sottoporre a specifica tutela per lo svolgimento di questa specifica funzione.

I P.A.B.E. non individuano zone in cui l'escavazione è vietata per pericolosità geologica e idraulica, ma pongono delle condizioni all'esercizio dell'attività; per quanto riguarda i ravaneti a rischio geologico/geomorfologico, ossia quelli che ricadono in aree definite a "Pericolosità geologica elevata e molto elevata", i P.A.B.E. prescrivono che sia presentato entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore uno studio sulla stabilità ed eventuali progetti di messa in sicurezza anche in forma coordinata tra più Soggetti operatori.

Energia. L'analisi degli effetti determinati dai P.A.B.E. sulla risorsa energia tiene in considerazione le criticità rilevate allo stato attuale allo scopo di verificare se le previsioni determinino ulteriori pressioni/impatti sia in senso negativo che positivo, anche in senso cumulativo e/o sinergico sulle stesse. Il Rapporto Ambientale ammette che, allo stato attuale, non sono disponibili dati relativi a consumi energetici a livello di singolo sito estrattivo e conseguentemente a scala di bacino. Si evidenzia che alcune cave non risultano allacciate alla rete elettrica e quindi utilizzano esclusivamente idrocarburi. I P.A.B.E. individuano tra gli obiettivi prioritari di qualità paesaggistica perseguiti la necessità di tutelare le risorse anche da punto di vista dell'incidenza dei consumi energetici incentivando anche l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti.

Inquinamento fisico. Per quanto riguarda l'inquinamento da rumore o vibrazioni, il Rapporto Ambientale allo stato attuale testimonia di elementi di criticità costituti dalla prossimità o dalla localizzazione delle cave attive in posizione dominante rispetto ad alcuni centri abitati, dalla presenza di alcuni edifici a diversa destinazione all'interno dei bacini estrattivi, dalla necessità di rispettare la specifica zonizzazione acustica dell'area protetta, ove confinante. I P.A.B.E individuano tra gli obiettivi prioritari di qualità paesaggistica perseguiti la necessità di tutelare le risorse ambientali incentivando l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti e la tutela della salute umana. Inquinamento luminoso. Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso il Rapporto Ambientale riconosce che possono costituire elemento di criticità e disturbo prevalentemente i sistemi di illuminazione lasciati in funzione nelle aree di cantiere nelle ore crepuscolari e notturne per motivi di sicurezza, e l'uso di fari e fotoelettriche o di elementi illuminanti non rivolti verso il basso.

Rifiuti. Vengono distinti i rifiuti speciali come prodotti: da estrazione (in funzione dell'uso che se ne fa) e quali rifiuti diversi dai rifiuti da estrazione. Si precisa che lo stato di rifiuto non risulta intrinseco nel tipo di materiale ma in funzione dell'uso che se ne fa. La progettazione operativa perseguirà la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo aumentando la redditività attraverso una valorizzazione e promozione della qualità dei materiali estratti, come frutto della discussione da parte della Regione Toscana e di ARPAT che hanno in corso la redazione di linee guida specifiche per la gestione dei materiali di cava. I P.A.B.E. sono volti alla riduzione delle quantità dei detriti presenti all'interno del sito estrattivo ed a una corretta gestione per ridurre il rischio di dilavamento, al fine di tutelare le acque superficiali e profonde, privilegiando il riutilizzo in cicli produttivi esterni al comprensorio per la



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

realizzazione di infrastrutture; si consente un possibile riutilizzo nelle attività di cava per riempimenti, ripristino ambientale, costruzione di viabilità e di rampe, comunque prevedendo tali quantità a livello progettuale e registrando formalmente quanto impiegato in ciascuna destinazione d'uso.

Tutela dei crinali. Per la salvaguardia dei valori del sistema morfogenetico da proteggere da potenziali impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni dei P.A.B.E. (attività estrattive e relative infrastrutture), l'individuazione da parte dei P.A.B.E. di una fascia di rispetto dai principali crinali può costituire un valido sistema per non interferire almeno con la componente di superficie. I P.A.B.E. disciplinano questo sistema vietando l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti che possano interferire con i sistemi carsici ipogei, mentre l'individuazione delle aree di ricerca non comprende territori inseriti in tale sistema, in continuità con le aree già escavate; la disciplina dei P.A.B.E. agisce limitando l'impermeabilizzazione del suolo, l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive in relazione alla specifica vulnerabilità delle sorgenti a uso idropotabile. Per quanto riguarda la necessità di conservare i caratteri geomorfologici del sistema di supporto a paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei, i P.A.B.E. individua delle fasce di rispetto dei crinali entro cui l'attività estrattiva si dovrà svolgere esclusivamente in sotterraneo.

Emergenze geologiche. Nei bacini in esame non risultano presenti Emergenze geologiche; le uniche cavità o grotte sono presenti a margine del bacino di Colonnata. Non si ravvisano quindi, sulla base del quadro conoscitivo attuale, particolari incidenze.

Caratteri ecosistemici del paesaggio. Per quanto riguarda la sovrapposizione con siti della Rete Natura 2000 si evidenzia che i bacini estrattivi della Scheda 15 ricadono nell'area individuata dal PIT - PPR ma che allo stato attuale vi sono situazioni di minima sovrapposizione tra i loro perimetri ed i siti ZSC M. Sagro, ZSC M. Borla e Rocca di Tenerano e ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi Apuane, facenti parte della rete ecologica denominata Natura 2000. Poiché la Direttiva Habitat non tratta aprioristicamente di divieti per l'estrazione mineraria nei Siti Natura 2000, ma chiede che sia valutata l'incidenza della pratica estrattiva affinchè sia comunque garantito e mantenuto uno stato di conservazione "soddisfacente" per gli habitat e le specie che caratterizzano la Rete Natura 2000, dall'analisi di dettaglio delle schede allegate al Rapporto Ambientale emerge che vi sono cave che presentano aree in disponibilità, all'interno delle quali è autorizzato il progetto di coltivazione, che si intersecano con il perimetro dei Siti Natura 2000. I P.A.B.E. non prevedono escavazione all'interno di Siti della Rete Natura 2000; ad ulteriore salvaguardia di habitat e specie che caratterizzano il Sito Natura 2000 i P.A.B.E. individuano una fascia di rispetto dalla ZPS all'interno della quale è possibile solo l'escavazione in sotterranea con ingresso esterno alla fascia stessa.

Relativamente alla salvaguardia dei valori dei morfotipi ecosistemici, si osserva nel Rapporto Ambientale che la normativa di P.A.B.E. limita l'attività estrattiva alla modalità in sotterranea nelle aree poste alle quote maggiori dei bacini estrattivi in esame (criteri già descritti relativamente ai crinali da tutelare ed alla costituzione della fascia di rispetto della ZPS/ZSC). Per quanto riguarda gli ecosistemi forestali, è interessata una modesta porzione.

Sostenibilità delle previsioni urbanistiche. Il Rapporto Ambientale ammette che la commistione tra la funzione residenziale (anche turistico - ricettiva) e la specifica vocazione industriale dei luoghi può determinare elementi di criticità potenzialmente interferenti con la qualità della vita e la salute umana degli abitanti. Questo anche in relazione agli impatti derivanti dalle attività estrattive nel loro complesso, ossia dalla lavorazione al monte, al transito a valle dei materiali con emissioni in atmosfera, alle emissioni di rumore e vibrazioni, oltre ai rischi per il traffico di mezzi pesanti soprattutto negli orari feriali e diurni. A questo proposito, per quanto riguarda la viabilità di fondovalle, in caso di forti eventi



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

meteorici la rete infrastrutturale è interessata dalle acque che ricadono dalle strade di arroccamento frammiste a materiali in essa sospesi o comunque dilavati, con effetti che possono essere causa del deposito di materiale terroso a valle, o con versamenti dei sedimenti nei corsi d'acqua oppure, una volta essiccati, che possono formare polveri sottili al passaggio di mezzi. Viene considerato l'effetto positivo della realizzazione di vasche di decantazione delle acque dilavanti su alcuni tornanti, o, per limitare il sollevamento di polveri, i sistemi di bagnatura del fondo stradale (non asfaltato) e la pulizia delle gomme dei mezzi di trasporto.

I P.A.B.E., allo scopo di promuovere le attività turistiche utili alla fruizione del territorio interno ai bacini estrattivi, incentiva il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti posti lungo la viabilità pubblica per attività di pubblici esercizi, commerciali di vicinato, di commercializzazione di lavorati in marmo o di laboratorio artistico oppure, al fine della valorizzazione delle reti di escursionismo, consente il recupero di manufatti posti in una fascia di ampiezza non superiore ai 50 metri dai sentieri da destinare a rifugio escursionistico.

Tutela degli elementi storico-testimoniali. La disciplina dei P.A.B.E. riconosce e tutela gli elementi storico-testimoniali costituiti dalle cave storiche, dalle vie di lizza e dai piani inclinati, dai percorsi storici, e dagli edifici di valore storico testimoniale e di valore architettonico, facendo riferimento anche alle disposizioni legislative ed ordinamentali per le quali è fatto obbligo di fermo lavori, con avviso all'Autorità, in caso di rinvenimento di emergenze naturali che possano costituire oggetto di studio e di conoscenze geologiche e naturali o di ritrovamento di lavorazioni, manufatti e strumenti di carattere storico e archeologico testimonianti l'attività di escavazione del passato.

Valutazione degli impatti sul paesaggio. Il Rapporto Ambientale si sofferma come detto sull'aspetto di tutela delle visuali paesaggistiche, la tutela dei crinali (interessati da aree di ricerca ma soltanto ai fini di una possibile escavazione in sotterraneo) adottando il criterio dell'intervisibilità teorica assoluta e ponderata da alcuni luoghi di interesse, così come il disegno della fascia di rispetto dalle ZPS, l'applicazione delle prescrizioni relative ai beni tutelati per dettato normativo rappresentati dalle montagne sopra i 1200 m e dai circhi glaciali e in parte l'individuazione delle aree di margine, consentendo la salvaguardia delle aree poste a quote maggiori dei bacini estrattivi in esame. Per le aree tutelate dal vincolo paesaggistico per legge, i P.A.B.E. rimandano alle direttive e alle prescrizioni d'uso della Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT – PPR. Per inciso i P.A.B.E., per i siti estrattivi che hanno all'interno dell'area in disponibilità aree soggette a vincolo paesaggistico, prevede una maggiorazione del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio. I beni vincolati corrispondenti alle montagne sopra i 1200 metri e alle aree archeologiche risultano compresi interamente in aree ove è vietata la nuova escavazione.

Sostenibilità socio economica. Per quanto attiene al dimensionamento dei P.A.B.E., il Rapporto Ambientale rinvia agli studi specialistici svolti dall'Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente, correlando la sostenibilità dei quantitativi escavabili nei dieci anni di vigenza alla ricaduta occupazionale e al miglioramento dell'efficienza dell'estrazione e della lavorazione di qualità, evidenziando che la produzione di materiale industriale è ammessa solo se strettamente derivata dall'attività estrattiva di materiale ornamentale e precisando che l'attività estrattiva è tesa alla massima valorizzazione della risorsa lapidea come disciplinata dal Piano Regionale Cave e che, per garantire l'efficienza dell'estrazione, è fissato un valore minimo di resa previsionale del 25% (ved. precedente punto "Suolo e sottosuolo"), con previsioni di premialità delle quantità sostenibili a fronte dell'esecuzione di progetti di compensazione socio - economica, ambientale e paesistica che prevedano un incremento occupazionale, non necessariamente collegato al progetto di coltivazione.



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

4. "Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente; sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate" (Legge Regionale 10/2010 - All. 2 lettere g, h)

Nel Rapporto Ambientale si trova un paragrafo dedicato alle misure previste per impedire o ridurre gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente: riduzione dei consumi idrici, delle emissioni in atmosfera, del consumo di suolo, delle situazioni di pericolosità, delle emissioni rumorose, dell'inquinamento luminoso, ecc. Tali misure prevedono l'introduzione di criteri ecologici di premialità nelle modalità di concessione al fine di minimizzare le pressioni ambientali potenzialmente prodotte; queste indicazioni non hanno la caratteristica di vere e proprie prescrizioni cogenti ma comunque possono determinare un miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell'intervento. Inoltre dovrà essere previsto che tutte le progettualità da sviluppare nell'abito territoriale dei P.A.B.E. saranno ammesse esclusivamente in presenza delle prescrizioni autorizzative previste dalla legislazione vigente anche in materia ambientale, e dovranno essere coerenti con quanto previsto dalla pianificazione ambientale, territoriale e urbanistica ai vari livelli istituzionali (es. disciplina paesaggistica del PIT, obiettivi di tutela nei Siti Natura 2000, pianificazione a scala di bacino idrografico, pianificazione comunale, ecc.).

5. "Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi "(Legge Regionale 10/2010 - Allegato 2 lettera i)

Il paragrafo dedicato specifica che il sistema di monitoraggio VAS integra e completa il sistema di monitoraggio già previsto nell'attuazione dei P.A.B.E. e le modalità operative utilizzate saranno le stesse. Per quanto riguarda il monitoraggio relativo al contesto ambientale è preso a riferimento il monitoraggio periodico, effettuato con cadenza quinquennale, prodotto dai Soggetti competenti (ARPAT soprattutto) e diffuso attraverso la pubblicazione di un "Rapporto sullo stato dell'Ambiente" (cioè un quadro di conoscenze che consenta di verificare la piena rispondenza dell'attuazione dei P.A.B.E. agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT - PPR) sul sito web del Comune di Carrara, allo scopo di assicurare la massima diffusione, pubblicità e trasparenza dei dati raccolti con la piena accessibilità da parte del pubblico.

Si prende atto che sono stati operati tentativi per individuare alcuni indicatori di impatto in ambito ambientale, riferiti ad alcune specifiche misure che correlano per ciascuna risorsa (Acqua, Aria, Suolo e Sottosuolo, emergenze naturalistiche, Energia, oltre al sistema Rifiuti e a fattori di Inquinamento Fisico) gli obiettivi di sostenibilità e le azioni di Piano: sinteticamente, gli indicatori di contributo alla variazione delle caratteristiche di contesto e gli indicatori di processo/attuazione delle azioni del Piano; la collezione degli indicatori è stata definita a partire dagli obiettivi di sostenibilità, in relazione alla rappresentatività delle criticità del contesto di riferimento e delle azioni di Piano, individuandone, per ciascuno, la fonte dei dato, il Soggetto titolare del dato, il Soggetto che raccoglie ed elabora il dato, la periodicità di raccolta del dato.

A tale proposito si ritiene che nella fase di attuazione del Piano il sistema di monitoraggio VAS deve essere implementato con l'individuazione di indicatori significativi per il controllo degli effetti ambientali incerti che l'attuazione degli interventi potrebbe generare e per la valutazione degli impatti, e che, fatto ancor più importante, la cadenza dell'acquisizione degli indicatori potrebbe essere ridotta all'intervallo biennale.

ATTESO che il Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS ha concluso la riunione del 05/08/2020 con l'emissione del presente parere motivato ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 12



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

febbraio 2010 n° 10, sul Rapporto Ambientale comprensivo della Sintesi non tecnica, del progetto dei P.A.B.E., dando atto della completezza dei suddetti documenti, dando atto che le osservazioni e i contributi pervenuti non ne hanno sostanzialmente modificato i contenuti e prendendo atto del parere pervenuto dall'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 27.07.2020 con prot. n° 40125, che si allega al presente parere per farne parte integrante,

SENTITA l'Autorità proponente;

in virtù degli articoli 2 e 7 del Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 26 del 24/01/2014, il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, all'unanimità e per le motivazioni di cui sopra, esprime il seguente parere motivato sul Rapporto Ambientale facente parte del progetto dei P.A.B.E. in oggetto:

- il Rapporto Ambientale appare correttamente strutturato secondo i contenuti dell'Allegato 2 alla Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10, e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 24 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10;
- l'individuazione degli impatti ambientali rilevati nella sezione dedicata a questa analisi è soddisfacente;
- viene costruito un adeguato, ancorchè migliorabile, sistema di monitoraggio ai fini VAS integrante quello del progetto di P.A.B.E.

rammenta che devono essere tenute in debito conto le disposizioni di cui alla Pronuncia di Valutazione di Incidenza n° 4 del 24 luglio 2020 dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10, questa Autorità Competente indica le seguenti proposte di miglioramento:

- venga effettuato il primo *report* di monitoraggio dopo due anni dall'approvazione dei P.A.B.E. in oggetto ed il successivo dopo ulteriori tre anni;
- venga implementato il sistema di monitoraggio ai fini VAS con l'individuazione di "obiettivi misurabili" (riduzione in percentuale, trend in riduzione, ecc...);
- gli indicatori di monitoraggio vengano popolati su base annuale, e siano introdotti indicatori economici riguardanti le ricadute economico-sociali dell'attività estrattiva;
- il Rapporto Ambientale e quindi la proposta di Piano tengano in maggiore considerazione le problematiche di interferenza tra le attività di estrazione del materiale lapideo, il paesaggio ipogeo e la circolazione sotterranea;

rammenta che prima dell'approvazione del progetto dei P.A.B.E. in oggetto si dovrà tener conto di tutti i suggerimenti, condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenuti nel presente parere e di quelle indicate e suggerite da Soggetti Competenti in materia ambientale in premessa indicati, dandone conto nella Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.;

trasmette il presente provvedimento all'Autorità Procedente per i provvedimenti di sua competenza;



(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

demanda all'Autorità Procedente la pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURT della decisione finale costituita dal provvedimento di approvazione dei P.A.B.E. in oggetto, dal presente parere, dalla Dichiarazione di Sintesi, il tutto in conformità con quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.

Carrara, 5 agosto 2020

Si allegano (rif. citati nel corpo del parere):

ESAME DELLE OSSERVAZIONI VALUTATE DALL'AUTORITA' COMPETENTE Contributo ARPAT Contributo AZIENDA USL Contributo REGIONE TOSCANA Contributo TOSCANA ENERGIE spa Contributo COMUNE DI MASSA Contributo GAIA spa

Pronuncia ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

I componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione

Ing. Cesare Marchetti *

Ing. Giuseppe Marrani *

D.ssa Laura Oberti

* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2015 Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa